XVII legislatura

A.S. 890:

"Conversione in legge del decretolegge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"

Luglio 2013 n. 10



servizio del bilancio del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ... tel. ...

Segreteria tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi tel. ...

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

TITOLO I MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE
Articolo 1 (Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)1
Articolo 2 (Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile)
Articolo 3 (Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione)
Articolo 4 (Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)
Articolo 5 (Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")
Articolo 6 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione) 22
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE
Articolo 7 (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92) 24
Articolo 8 (Banca dati politiche attive e passive)29
Articolo 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione) 30
Articolo 10 (Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali) . 36
TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI
Articolo 11 (Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali
e altre misure urgenti)
Commi 2-4 e 5-6
Commi 7 e 8 (Agevolazioni terremoto Emilia 2012)
Commi 9-17
Commi 18-20 (Modifica percentuali di acconto IRPEF, IRES ed IRAP)
Comma 21
Commi 22 e 23
Articolo 12 (Copertura finanziaria) 54

TITOLO I

MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE

Articolo 1 (Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)

Il comma 1, al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, istituisce in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Il comma 2 stabilisce che le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c) vivano soli con una o più persone a carico.

Il comma 3 subordina l'erogazione dell'incentivo al fatto che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.

Il comma 4 prevede che l'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 650 euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.

Il comma 5 dispone che l'incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell'incentivo di cui al comma 4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.

Il comma 6 impone che l'incremento occupazionale di cui al comma 3 sia calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro.

Il comma 7 stabilisce che l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il comma 8 applica all'incentivo di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il comma 9 stabilisce che l'INPS adegua entro 60 giorni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso. Entro il medesimo termine l'INPS, con propria circolare, disciplina le modalità attuative del presente incentivo.

Il comma 10 dispone che l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12.

Il comma 11 impone al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS di dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.

Il comma 12 individua le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario in esame, determinandole:

- a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, previo consenso per quanto occorra della Commissione europea. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;
- b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per la coesione territoriale.

Il comma 13 prevede che le predette risorse sono riassegnate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati a ogni singola Regione.

Il comma 14 stabilisce che l'incentivo in parola è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione.

L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Piano d'azione per la coesione

Il Piano d'azione per la coesione (PAC) è stato predisposto nel 2011 al fine consolidare il processo di accelerazione dell'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013¹ precedentemente avviato di intesa con la Commissione europea².

Il PAC, concentrato nel Mezzogiorno e attuato in partenariato istituzionale e tecnico con le Amministrazioni titolari dei programmi operativi 2007-2013 (principalmente Regioni), opera mediante una revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 concentrandoli su alcuni investimenti ritenuti maggiormente in grado di favorire la competitività e la crescita del Paese³.

In particolare, la revisione è volta a:

- accelerare l'attuazione della programmazione 2007-2013 per colmare i gravi ritardi maturati;
- rafforzare l'efficacia degli interventi orientandoli a risultati misurabili e concentrando le risorse;
- avviare nuove azioni che, sulla base degli esiti, potranno essere riprese nella programmazione 2014-2020;
- anticipare i nuovi metodi di "programmazione rivolta ai risultati" che saranno adottati nel bilancio europeo e nella programmazione della politica di coesione 2014-2020,a cominciare da una forte enfasi sui risultati attesi e a una maggiore trasparenza e apertura del processo decisionale e dei dati.

Il PAC è attuato in tre fasi successive. Le prime due fasi (dicembre 2011 e maggio 2012) hanno privilegiato obiettivi di riequilibrio strutturale intervenendo su scuola, reti ferroviarie e digitali, servizi di cura ecc. attraverso la riallocazione di circa 6,4 miliardi di euro sia mediante la riduzione del cofinanziamento nazionale che attraverso la revisione interna dei programmi. Queste fasi hanno riguardato prevalentemente (4,9 miliardi) le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e in misura più contenuta (0,5 miliardi) le altre regioni del Sud e alcune del Centro Nord. Nella terza e ultima fase (dicembre 2012) sono stati riallocati 5,7 miliardi che riguardano per circa il 9 per cento l'area "convergenza" con i programmi regionali di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia nonché i programmi nazionali "Rete e mobilità" e Sicurezza per lo sviluppo", mentre il restante 0,2 per cento riguarda i programmi delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta. Anche per la terza fase le risorse derivano dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (4,9 miliardi) e da riallocazioni di risorse all'interno dei programmi operativi (0,8 miliardi). A differenza delle prime due fasi, concentrate su obiettivi di riequilibrio strutturale, la terza ha riguardato misure anticicliche e misure rivolte alla salvaguardia di singoli progetti in ritardo ma meritevoli di finanziamento.

Per comprendere il meccanismo del PAC, occorre ricordare che la politica di coesione territoriale è svolta sinergicamente dall'Unione europea, tramite i fondi strutturali (Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale) e, in aggiunta, dallo Stato, mediante il Fondo per lo sviluppo e la coesione (già Fondo

¹ Il Piano di Azione Coesione fu inviato il 15 novembre 2011 dall'allora Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale al Commissario Europeo per la Politica Regionale. Il Governo italiano si era precedentemente impegnato a colmare i ritardi di attuazione e rafforzare l'efficacia degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei con una lettera del Presidente del Consiglio al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, in conformità alle conclusioni del vertice dei Paesi dell'area euro dello stesso 26 ottobre 2011.

² Cfr. per maggiori approfondimenti il sito del Ministro per la coesione territoriale: http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/piano-di-azione-coesione/

³ Tale revisione risponde alle Raccomandazioni del Consiglio del 12 luglio 2011 sul Programma Nazionale di Riforma dell'Italia (punto 6).

per le aree sottoutilizzate). Tale sistema si fonda sul "principio di addizionalità", in base al quale i singoli Stati membri devono stanziare un ammontare di cofinanziamento nazionale da affiancare, secondo una determinata proporzione, alle risorse europee che transitano dai Fondi strutturali. I livelli di cofinanziamento sono differenziati in base al livello di prosperità dei vari Stati. L'Italia ha disposto, in accordo con la Commissione (ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1083/2006), una riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali da cui deriva una maggiore percentuale della quota di cofinanziamento comunitario dei programmi operativi in ritardo di attuazione, che rischiano il disimpegno automatico delle risorse, restando invariato il finanziamento in valore assoluto, mentre si riduce la quota di risorse di cofinanziamento nazionale (dal 50 al 25 per cento). Le risorse nazionali che fuoriescono dai programmi attuativi dei fondi strutturali vengono utilizzate per gli obiettivi prioritari del Piano di Azione Coesione⁴. La minore quota di cofinanziamento nazionale ha consentito di ridurre l'ammontare complessivo delle spese da certificare a Bruxelles ferme restando le risorse comunitarie attribuite, riducendo di conseguenza la pressione temporale sulla spesa e i correlati rischi di disimpegno per i programmi maggiormente in ritardo.

Secondo il rapporto di fine mandato del Ministro per la coesione territoriale del Governo Monti⁵, anche grazie alla riprogrammazione supportata dal PAC, tra l'ottobre del 2011, quando l'Italia concordò con l'Unione europea l'adozione di misure straordinarie per l'accelerazione della spesa dei programmi finanziati dai fondi strutturali europei, e il 31 dicembre 2012, è stata realizzata una spesa certificata di circa 9,2 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2012, inoltre, dei 52 programmi operativi italiani 51 hanno raggiunto il *target* di spesa di fine anno. La spesa certificata alla stessa data per il complesso dell'Italia (18,3 miliardi di euro) ha così superato di circa 2 punti percentuali l'obiettivo di spesa complessivo di fine anno raggiungendo un livello pari al 37 per cento degli importi disponibili (si veda la figura 1), sebbene con risultati molto differenziati tra le regioni sviluppate e quelle meno sviluppate.

Il rapporto segnala, tuttavia, il permanere della tendenza delle amministrazioni a procrastinare quanto più possibile la spesa nel corso dell'anno solare. I dati di attuazione aggiornati al 28 febbraio 2013, infatti, non mostrano alcun avanzamento rispetto alla fine del 2012. Permane, inoltre, una concentrazione della spesa negli anni finali del ciclo 2007-2013 in coincidenza con l'avvio della nuova programmazione 2014-2020. Sempre secondo il rapporto di fine mandato, ad oggi l'Italia deve certificare alla Commissione europea una spesa complessiva pari a 31,15 miliardi di euro, equivalenti a poco meno del 63 per cento del totale delle risorse programmate (49,49 miliardi) come conseguenza dei ritardi accumulati nell'attuazione e del ricorso alle cosiddette "sospensioni" legate al prolungarsi delle istruttorie sui Grandi Progetti, cioè quelli superiori a 50 milioni di euro.

⁴ Le risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei programmi finanziati dai fondi strutturali europei transitano sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito dalla legge n. 183 del 1987.

⁵ Cfr. Ministro per la coesione territoriale, *Le politiche di coesione territoriale, Rapporto di fine mandato*, 3 aprile 2012, consultabile all'URL < http://www.coesioneterritoriale.gov.it/rapporto-di-fine-mandato-fabrizio-barca/>.

50 --- % Spesa su dotazione originaria → % Spesa su dotazione nuova PAC1* → % Spesa su dotazione nuova PAC2* → Spesa su dotazione nuova PAC3* 40 X Obiettivi ** Valori % 05 OT 20 10 a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d

Figura 1: Stato di attuazione della politica di coesione - totale Italia

2009

2011

2012

2010

^o Lo "stato di attuazione" è misurato come quota % della spesa certificata a quella data dalle autorità responsabili dei programmi rispetto alla dotazione finanziaria disponibile.

^{*} La dotazione nuova è quella conseguente alla riduzione del cofinanziamento nazionale avvenuta con le tre fasi del Piano di Azione e Coesione (Tale riduzione ha alimentato il Fondo degli interventi desaritti in "http://www.dps.tesoro.it/pac_2012.asp" e in "http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/piano-di-azione-coesione/").

^{**} Obiettivi 31 dicembre fissati dalla Regolamentazione comunitaria.

Obiettivi 31 maggio e 31 ottobre definiti a livello nazionale nell'ambito delle "Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi", Comitato QSN del 27.2.2012.

<u>La RT</u> illustra i predetti commi e si sofferma sulla copertura, che viene assicurata:

- per quanto attiene alla lettera a) a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione;
- per quanto attiene alla lettera b) nell'ambito delle disposizioni finali di copertura del complessivo decreto in esame.

In termini di indebitamento netto delle PA. dalle misure in esame conseguono i seguenti effetti:

(valori in mln di euro, + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2013	2014	2015	2016	2017
Minori entrate contributive	-148	-248	-248	-150	0
Minori spese (riprogrammazione Fondo rotazione PON-PAC)	100	150	150	100	0
Effetto totale	-48	-98	-98	-50	0

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare per i profili di quantificazione, atteso che:

- l'onere è configurato in termine di tetto di spesa ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 12;
- il meccanismo di erogazione e monitoraggio dell'incentivo consente di contenere gli oneri entro i limiti delle risorse disponibili, essendo espressamente previsto il diniego dell'incentivo in caso di raggiungimento (anche considerando gli oneri futuri impliciti) del limite finanziario delle risorse disponibili;
- non vengono considerati i possibili effetti indotti virtuosi, il che rende fra l'altro irrilevante per i profili di competenza qualsiasi considerazione in merito al potenziale, cospicuo effetto "pesomorto" implicito nel presente provvedimento (si tenga presente che 250 mln di euro per il 2014, considerando un onere unitario prudenzialmente valutabile in 650 x 13 = 8.450 euro, consentono di garantire l'incentivo in esame in relazione a meno di 30.000 soggetti, sottoinsieme della platea di infratrentenni ordinariamente assunti ogni anno).

Per quanto attiene alla copertura di cui alla lettera *a)* del comma 12 (per la lettera *b)* si rinvia alle disposizioni finali di copertura del complessivo decreto in esame, come suggerito dalla RT), dando per presupposta la sussistenza delle risorse in questione, oggetto della rimodulazione, si evidenzia quanto segue.

In primis, andrebbe assicurato che tale rimodulazione non possa pregiudicare interventi già avviati, in rapporto ai quali le risorse non sono state ancora formalmente impegnate, ma di fatto erano ad essi destinate.

Stante poi la natura corrente della spesa oggetto del presente articolo, non sembra potersi escludere l'utilizzo a copertura (almeno in parte) di risorse altrimenti destinate a finanziare interventi in conto capitale, il che, pur non vietato dalla vigente normativa contabile, rappresenta comunque una dequalificazione della spesa.

Infine, correlato a tale questione, andrebbe valutato il differente impatto sull'indebitamento netto e il fabbisogno di cassa della misura in esame rispetto agli interventi che sono attualmente finanziati a valere sul fondo di rotazione, atteso che nell'ipotesi in cui i tendenziali scontino un coefficiente di utilizzo del Fondo di rotazione inferiore a 1:1 (invece implicito nella tipologia di spesa di cui al presente articolo) sembra possibile che i profili di erogazione siano più accentuati, con corrispondenti riflessi sull'indebitamento e il fabbisogno.

Il comma 15 autorizza le Regioni e Province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno, a valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, a prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

Il comma 16 impone che la decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero_del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati ad ogni singola Regione, anche ai fini dell'attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.

Il comma 17 preclude alle regioni la possibilità di introdurre requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel presente articolo.

Il comma 18, infine, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS provvedano a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.

<u>La RT</u> relativa ai commi da 15 a 18, dopo averli illustrati, esclude che dagli stessi conseguano effetti negativi per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, si rinvia alle considerazioni attinenti la copertura svolte in rapporto ai commi precedenti.

Il comma 19 prevede che entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo, l'INPS ne dà apposita diffusione.

Il comma 20 demanda all'INPS il compito di fornire alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all'attuazione dell'incentivo.

Il comma 21 prevede che entro il 28 luglio 2013 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Il comma 22, in relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

La RT non analizza tali commi.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura procedimentale delle norme.

Articolo 2 (Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile)

Il comma 1 afferma che le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

Il comma 2, al fine di restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, prevede che entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla

raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:

- a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";
- c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.

Il comma 3 stabilisce che, decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee guida di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.

Il comma 4 stabilisce che fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 7 del predetto decreto interministeriale è prorogabile di un mese.

<u>La RT</u> afferma che i commi da 1 a 4 sono diretti a velocizzare l'adozione e l'operatività delle discipline relative agli aspetti formativi dell'apprendistato e dei tirocini formativi. Dalle disposizioni non conseguono effetti negativi per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle norme.

Il comma 5 prevede che i tirocini formativi di cui al comma 4 trovano applicazione anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Linee guida in materia di tirocini", provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine le amministrazioni provvedono mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese per incarichi e consulenze come determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

La RT ribadisce che la norma è volta a prevedere che le disposizioni di cui al comma 4 valgono anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Linee guida in materia di tirocini", provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. Alle predette spese si provvede con la riduzione delle risorse per incarichi e consulenze delle citate amministrazioni nel rispetto delle disposizioni a legislazione vigente in materia di *spending review*.

Al riguardo, si rileva che il dispositivo appare porre le condizioni affinché, sino a tutto il 2015, le PA possano continuare nell'attivazione di convenzioni per la frequenza di tirocini formativi, da svolgersi presso i propri uffici, in favore dei giovani; il cui onere però, in ragione annua - da commisurarsi alla prevista indennità mensile (che non potrà comunque essere inferiore ai 300 euro⁶), in aggiunta agli oneri da sostenere per la copertura "assicurativa" del giovane, come già stabilito dall'articolo 3, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - dovrà essere coperto a carico dei propri ordinari stanziamenti, relativamente alla parte destinata a far fronte ai fabbisogni di spesa per "incarichi e consulenze", pur nel rispetto delle norme in materia di spending review.

In merito, per i profili di copertura, pur considerando che la stipula di tali convenzioni con università ed istituti scolastici o di formazione - sino al 2015, con oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni⁷ - si configura come mera "possibilità" per le stesse amministrazioni, appare tuttavia evidente che trattasi della previsione del sostenimento di un maggior onere a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, vietata dalla l.c., dal momento che la copertura del relativo onere dovrà esser giocoforza posta a carico dei soli mezzi già finanziari già previsti a legislazione vigente.

Ne segue che pur ammettendo per ipotesi la praticabilità della riduzione delle risorse indicate dalla norma ai fini della copertura delle spese connesse ai tirocini, andrebbe perlomeno richiesta una

⁶ In tal senso, il punto 12 delle Linee Guida redatte dalla Conferenza tra Stato, Regioni e province Autonome il 234 gennaio 2013.

⁷ Si rammenta che ai sensi dell'articolo 9, lettere a) e b), del DM. 142/1998 l'onere dei tirocini formativi era sinora rimborsato dallo Stato nei limiti delle risorse previste dal fondo occupazione di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 148/1993.

quantificazione dei costi complessivi derivanti dalla stipula delle convenzioni per i diversi comparti, al fine di rendere pienamente trasparente l'effetto finanziario atteso per i bilanci delle amministrazioni, nonché puntuali rassicurazioni in merito alla effettiva adeguatezza degli stanziamenti già previsti nei loro bilanci per consulenze e incarichi di studio, e alla neutralità rispetto alle misure di risparmio già previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review)⁸.

In proposito, occorre peraltro segnalare che l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2011 ha previsto che, a decorrere dal 2011, per tutte le PA, ivi comprese le Autorità indipendenti (ad eccezione delle sole università e degli enti di ricerca), la spesa annua per incarichi di studio e consulenze dovrebbe essere annualmente non superiore al 20 per cento di quella registrata a consuntivo nell'esercizio 2009, per cui andrebbero chiarite le metodologie attraverso cui é stata elaborata la relativa previsione di spesa nei bilanci di previsione delle amministrazioni, per le annualità $2013/2015^9$ 10.

E' chiaro, in tal senso, che il sostenimento degli oneri in esame dovrebbe dunque trovare copertura a carico di stanziamenti che risulterebbero esser stati già notevolmente ridotti, rispetto alla spesa sostenuta dalle amministrazioni appena pochi anni or sono, per cui andrebbe confermata l'effettiva ulteriore comprimibilità di questi ultimi al fine di procurare i mezzi necessari alla copertura dei "nuovi" oneri in esame.

Il comma 6 istituisce, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 2

⁸ Si osserva, al riguardo, che, per le amministrazioni pubbliche in generale e per quelle centrali in particolare, l'articolo 1, commi 7 e 21, del decreto-legge n. 95/2012 (cd. spending review) ha stabilito misure di sensibile riduzione della spesa, i cui valori furono a suo tempo stimati e sono perciò da considerarsi già scontati nei tendenziali a legislazione vigente a decorrere dal 2013. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, Servizio Bilancio, Nota di lettura n. 135, pagine 14-15 e 26 e seguenti.

⁹ Al dispositivo richiamato, pur avendo evidenti effetti di risparmio, la RT al D.L. 78 del 2010 non associava riduzioni di spesa per fini prudenziali, che sarebbero da considerare già scontate nei tendenziali di spesa. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, Nota di lettura n. 81, pagina 25.

Per una ricostruzione delle metodologie di costruzione delle previsioni di spesa da iscrivere nei bilanci delle amministrazioni centrali per il triennio 2013/2015, si rinvia alle indicazioni riportate nella Circolare R.G.S. n. 24/2012 recante "Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013/2015. Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli articoli 1,7 e 8 del decretolegge n. 9 del 2012" e, quanto agli effetti della spending review sugli enti ed organismi pubblici, Circolare RGS n. 2/2013 recante indicazioni su "Bilancio di previsione per l'esercizio 2013".

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.

Il comma 7 demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione delle modalità attuative del comma 6.

Il comma 8 stabilisce che gli interventi straordinari di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

<u>La RT</u> illustra il comma 6 e riferisce che dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri:

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2013	2014	2015	2016
-2	-2	-2	0

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 9 interviene sulla disciplina del credito di imposta riconosciuto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011)¹¹. Si ricorda che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con la novella in esame si differisce al 15 maggio 2015 il periodo entro il quale il credito di imposta in esame può essere utilizzato in compensazione. Per il testo previgente la compensazione poteva operare invece entro 2 anni dalla data di assunzione.

La RT non considera la disposizione in esame.

Al riguardo, si evidenzia che la novella in esame non riapre i termini entro i quali alle assunzioni considerate dalla norma

¹¹ Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 1, lett. b) è stato elevato a 2 anni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011 il periodo - originariamente fissato in 12 mesi - entro il quale le nuove assunzioni danno titolo alla fruizione del credito di imposta in esame. Si ricorda che il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale (cfr. art. 2, commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 70 del 2011).

effettuate nel periodo può essere associata l'agevolazione in esame ma si limita ad estendere al 15 maggio 2015 il termine entro il quale è consentita la compensazione del credito di imposta, in occasione del versamento unitario con il modello F24, con i debiti del datore di lavoro-contribuente nei confronti dell'erario per imposte sui redditi, IVA, IRAP etc. nonché contributi previdenziali ed assistenziali. La disposizione non è priva di effetti finanziari in termini esclusivamente di cassa in quanto il maggior arco temporale entro il quale possono essere effettuate le compensazioni può avere riflessi, in diminuzione, sulle entrate del periodo, con possibili conseguenze sotto il profilo del fabbisogno. Sarebbe opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sul punto nonché dati ed informazioni sull'andamento dell'agevolazione in esame (ad esempio in termini di assunzioni effettuate, tiraggio dell'agevolazione), al fine di consentirne al Parlamento l'opportuno monitoraggio.

Il comma 10, al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro, autorizza la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014.

Il comma 11 demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.

Il comma 12 stabilisce che le università provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi del comma 11, sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità:

- a) regolarità del percorso di studi;
- b) votazione media degli esami;
- c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il comma 13 dispone che ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

<u>La RT</u> relativa ai commi da 10 a 13 ne evidenzia le finalità e sottolinea che le attività di tirocinio curriculare sono incluse nei piani di studio e si svolgono all'interno del periodo di frequenza del corso e che il soggetto ospitante non ha l'obbligo di corrispondere un'indennità mensile al tirocinante.

Il tirocinio è disciplinato, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa interna dei singoli Atenei (regolamenti universitari), nel rispetto della normativa nazionale di riferimento (D.M. 25 marzo 1998, n. 142). In ogni caso, la durata massima, incluse eventuali proroghe, non può essere superiore a 12 mesi, salvo quanto previsto dalla normativa per gli studenti disabili.

Obiettivo dell'intervento, che non comporta l'attribuzione obbligatoria di un riconoscimento economico alle attività di tirocinio curriculare, il cui onere sarebbe insostenibile, è quello di incentivare le predette attività prevedendo un contributo statale dell'importo massimo di 200 euro mensili, quale quota di cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, in aggiunta al rimborso spese di pari importo corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

La somma stanziata, pari a 10,6 milioni di euro può consentire il cofinanziamento di tirocini per circa 10.000 studenti, il cui numero tuttavia varia in funzione dell'entità del cofinanziamento stesso e della durata del tirocinio.

La definizione dei criteri per l'attribuzione, su base premiale, delle risorse alle università che attivano tirocini con enti pubblici o privati è rimessa a un decreto ministeriale. Le università provvedono poi all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate, secondo graduatorie formate sulla base di determinati requisiti concernenti la regolarità del percorso di studi, la votazione media degli esami e le condizioni economiche dello studente, individuate attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente, con priorità per gli studenti che hanno già concluso gli esami dell'intero corso di studi.

Con la norma di cui trattasi si prevede la maggiore spesa di euro 10,6 milioni, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 7,6 milioni di euro per l'anno 2014.

Dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri:

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

			manza passiica
2013	2014	2015	2016
-3	-7,6	0	0

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare.

Il comma 14 attribuisce ad un apposito decreto ministeriale il compito di fissare i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>La RT</u> esclude che la norma comporta effetti finanziari, essendo meramente programmatica, finalizzata a definire piani di intervento per la realizzazione di tirocini formativi.

<u>Al riguardo</u>, sarebbero auspicabili informazioni più dettagliate in merito alle modalità di implementazione della misura, onde valutare l'effettività dell'asserita invarianza d'oneri in rapporto alla stessa.

Articolo 3 (Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione)

Il comma 1 prevede l'attivazione, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché sulla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, delle seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 108 mln di euro per il 2013 e il 2014 e di 112 mln di euro per il 2015:

- a) nei limiti di 26 mln di euro per il 2013, 26 mln per il 2014 e 28 mln per il 2015, misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
- b) nei limiti di 26 mln di euro per il 2013, 26 mln per il 2014 e 28 mln per il 2015, attività del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno;
- c) borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nei limiti di 56 mln di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015.

La RT rappresenta che la copertura degli oneri di cui alle lettere a), b) e c) complessivamente pari a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015 è assicurata a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché sulla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato delle predette somme derivanti dalle sopradescritte riprogrammazioni e rimodulazioni per essere riassegnate per le finalità delle medesime lettere a), b) e c).

La RT conclude affermando che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa disciplina la destinazione di risorse già previste a legislazione vigente.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare in merito alla quantificazione dell'onere, trattandosi di tetti di spesa.

Per i profili di copertura, si rinvia alle osservazioni svolte in rapporto all'articolo 1, stante l'identità delle coperture adottate.

Il comma 2, tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione politiche comunitarie, già destinate ai programmi operativi 2007/2013, nonché sulla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, estende la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma "Promozione dell'inclusione sociale".

Il comma 3 dispone che le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008. Le risorse sono poi ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito.

<u>La RT</u> descrive i commi e ricorda che la copertura degli oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 67 milioni di euro per l'anno 2015, è assicurata a valere sulla corrispondente

riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, sulla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato delle predette somme derivanti dalle e rimodulazioni sopradescritte riprogrammazioni essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare in merito alla quantificazione dell'onere, trattandosi di tetti di spesa.

Per i profili di copertura, si rinvia alle osservazioni svolte in rapporto all'articolo 1, stante l'identità delle coperture adottate.

Il comma 4 stabilisce che l'estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite in applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Il comma 5 autorizza le regioni e province autonome a disporre ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell'ambito territoriale di applicazione, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

La RT non analizza i commi.

<u>Al riguardo</u>, andrebbero fornite delucidazioni in merito alla copertura degli eventuali ulteriori finanziamenti da parte delle regioni e province autonome, autorizzati dal presente comma.

Articolo 4

(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)

Il comma 1 prevede che, al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, entro il 28 luglio 2013, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati provvedono ad attivare le procedure di modifica degli stessi, sulla base della vigente normativa comunitaria.

La RT si limita ad illustrare il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 demanda al Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle predette misure, il compito di determinare le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione. Dell'ammontare della rimodulazione di cui al presente comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

<u>La RT</u> descrive il comma e ricorda che solo a seguito dell'adozione dei citati provvedimenti di riprogrammazione e rimodulazione delle risorse, potrà essere data operatività alle misure finanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, lettera a), dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3, al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, prevede che il predetto Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie anche a seguito dell'attività di monitoraggio e anche al fine di eventuali riprogrammazioni.

<u>La RT</u>, dopo aver illustrato la norma, sottolinea che dalla stessa, avente mero carattere procedurale, non derivano effetti finanziari negativi in quanto fa riferimento a risorse già previste a legislazione vigente che vengono riprogrammate in favore degli interventi di cui al decreto in questione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 fa decorrere l'operatività delle misure di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a) e all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto dalla data di perfezionamento dei rispettivi provvedimenti di riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

<u>La RT</u> non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")

L'articolo istituisce, in via sperimentale, una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida, predisposizione di rapporti, con riferimento a: l'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario "Garanzia per i Giovani" (Youth Guarantee); la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga.

I compiti della struttura sono in dettaglio definiti dal comma 2, mentre la composizione della stessa ed i profili finanziari sono disciplinati dai commi 3 e 4.

La struttura opera "in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego" e cessa, in ogni caso, al 31 dicembre 2015 (comma 1).

Si ricorda che il suddetto programma comunitario "Garanzia per i Giovani" (Youth Guarantee) prevede che ogni giovane, entro quattro mesi dalla conclusione del suo ciclo di scuola o di università (o entro quattro mesi dalla perdita di un posto di lavoro), riceva l'offerta di un lavoro, di un tirocinio, di un modulo di formazione o di un nuovo percorso d'istruzione. Per tale programma, vi è uno stanziamento globale comunitario, destinato ai Paesi che, come l'Italia, hanno un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 per cento. In tale àmbito, le risorse in favore dell'Italia sono pari a 1,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2015.

La RT afferma che il dispositivo è diretto a istituire una struttura di missione temporanea presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che cessa al 31 dicembre 2015, con la finalità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta "Garanzia per i Giovani" (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti "in deroga" alla legislazione vigente.

E' espressamente previsto che gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione siano posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, premesso che la stessa norma prevede che la struttura di missione opererà in via "sperimentale" e dovrà cessare comunque al 31 dicembre 2015, va però sottolineato che il comma 2 provvede ad elencare in termini analitici, alle lettere a)-i), i compiti e le funzioni che essa dovrà assolvere in questo periodo di tempo: ad esempio, di definizione delle linee guida nazionali (lett. b)); in materia di indirizzo e coordinamento degli interventi dell'amministrazione del lavoro, nonché di Italia Lavoro Spa e dell'ISFOL (lett. d)); predisposizione di rapporti periodici per formulare proposte di miglioramento dell'azione amministrativa (lett. i)).

Il dispositivo indica, poi, al comma 3, anche la composizione della struttura di missione e le modalità del suo funzionamento, atteso che ivi si prevede che il suo coordinamento delle relative attività ricadranno sul Segretario generale del Ministero del lavoro o su di un dirigente generale da lui designato.

In merito, prima ancora di considerare i profili di natura finanziaria, andrebbero fornite adeguate rassicurazioni in merito alla effettiva sostenibilità di un eventuale incarico di prima fascia *ad hoc* a valere delle risorse organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, atteso che a fronte dell'eventuale preposizione alle funzioni di coordinamento della struttura di missione, di un dirigente di I fascia del citato dicastero potrebbe essere sembrerebbe suscettibile di creare i presupposti per il sostenimento di maggiori oneri, atteso che per tale incarico si dovrebbe far conto sul contingente dei dirigenti generali del Ministero rispetto agli incarichi previsti a l.v.¹².

Poi, sul piano metodologico, pur considerando che il secondo periodo del comma 3 prevede che la partecipazione alla struttura di missione non darà comunque luogo a compensi da riconoscere ai

¹² In proposito, va segnalato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi l'emanazione del D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144, contenente il suo regolamento di organizzazione, si articola, a livello centrale, in n.10 direzioni generali, coordinate da un Segretario generale che opera alle dirette dipendenze del Ministro. A livello periferico, poi, l'organizzazione si incentra su 18 Direzioni regionali del lavoro, che costituiscono anch'esse uffici dirigenziali di livello generale. A fronte dei n. 28 incarichi "complessivi" di dirigenza generale previsti, occorre sottolineare che il D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 - emanato all'esito delle riduzioni organiche disposte negli ultimi anni - ha da ultimo provveduto alla rideterminazione della dotazione organica del Ministero del lavoro in complessive n. 7.331 unità: in cui prevedono, al momento, soli n. 14 posti di dirigente di I fascia e n. 145 di II fascia. Si rammenta tuttavia che l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la possibilità che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale siano conferiti, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, anche ai dirigenti di II fascia, ovvero, con contratto a tempo determinato, nei limiti ivi previsti, a persone anche estranee alla PA in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 del medesimo articolo.

relativi componenti, ma solo al rimborso di eventuali (e documentate) spese, occorre non di meno rilevare che la previsione di un limite massimo di spesa - posto, peraltro, che l'onere in esame presenta, ad un primo esame, un limitato margine di modulabilità - andrebbe sempre confortato dalla illustrazione in RT degli elementi e dei dati che siano idonei a documentare la congruità delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni previsti.

In tal senso, andrebbero perciò richiesti elementi integrativi in merito alla composizione degli oneri che si prevede si sosterranno entro il limite dei 100.000 euro annui stanziati per il 2014 e il 2015, ivi specificando la quota che si prevede da sostenere in relazione alle previste spese di funzionamento della struttura in aggiunta alla eventuale spesa che si prevede sarà da sostenersi per studi e ricerche (consulenze), nonché per far fronte ai rimborsi spese correlati alle riunioni che si prevedono di tenere in ciascun anno del biennio. Analoghe integrazioni andrebbero richieste poi in merito all'effettiva adeguatezza della autorizzazione di spesa di 40.000 euro previsti per il 2013, atteso peraltro che tale importo non corrisponde alla quota parte riferita ai restanti 7 mesi che sarebbe ipotizzabile sulla base dell'onere stimato, invece, in ragione annua, per il biennio 2014-2015.

Inoltre, posto che il coordinamento della espressamente assegnato al Segretario generale del Ministero del lavoro, andrebbe appurato se ulteriori oneri di funzionamento non finiscono per ricadere anche sull'amministrazione del dicastero e sulla struttura di supporto di tale organo, per effetto dei maggiori fabbisogni che si renderà necessario affrontare al fine di assicurare il funzionamento della nuova struttura di missione: qualora, in tal senso, si trarrà conferma che a tal fine si provvederà solo a carico delle sole risorse umane e strumentale che sono già scontate dagli stanziamenti a legislazione vigente, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza, che andrebbe peraltro comprovata alla luce di elementi e dati che risultino idonei a documentarne l'effettiva sostenibilità.

In merito poi ai profili di stretta copertura finanziaria, posto che il comma 4 prevede che l'onere corrispondente alla attuazione della struttura di missione, per il 2013 e per il biennio 2014/2015, sia posto a carico delle risorse iscritte nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2230), andrebbe anzitutto richiesta conferma in merito alle disponibilità di

risorse del citato fondo rispetto alle attività per lo stesso eventualmente già programmate per il biennio 2014-2015, nonché, chiaramente, in merito alla sussistenza al netto di impegni già ad oggi assunti.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

L'articolo prevede che al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La RT riferisce che la norma, nelle more di un riassetto complessivo della disciplina, intende garantire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 5 D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali, in applicazione dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 gennaio 2008, n. 133, un più efficace svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa. In particolare, si intende favorire un raccordo organico tra i percorsi degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, al fine di semplificare l'acquisizione dei titoli di studio e agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro.

In tal modo, nel garantire una maggiore flessibilità dell'orario annuale delle lezioni dei suddetti percorsi, gli istituti professionali rispondono in modo puntuale alle esigenze formative dei giovani e consentono un più facile accesso degli stessi al mercato del lavoro.

L'urgenza è dettata dalla necessità di consentire agli istituti professionali di utilizzare tale maggiore flessibilità già dal prossimo a.s. 2013/2014.

In particolare, è attualmente già prevista l'utilizzazione, per gli istituti professionali, di spazi di flessibilità nella misura del 25 per

cento del monte ore annuale (articolo 5, comma 3, lett. *c*), del D.P.R. n. 87 del 2010), ma solo per il primo biennio.

I percorsi di IeFP hanno invece durata triennale e pertanto, ai fini di un efficace raccordo con gli stessi e al fine di costruire percorsi statali che, nei primi tre anni, siano compatibili con quelli IeFP, occorre garantire la medesima flessibilità (nella misura del 25 per cento) anche per il primo anno del secondo biennio degli istituti professionali.

Ci si pone, come detto, l'obiettivo di estendere la quota di flessibilità del 25 per cento anche al primo anno del secondo biennio del percorso quinquennale (coincidente con il terzo anno della qualifica IeFP) permettendo di configurare un compiuto percorso formativo rispondente alle necessità dello specifico settore.

Ciò si attua nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si limita ad aumentare i margini di flessibilità in capo alle scuole nella definizione degli orari, fermo restando che detta flessibilità può essere esercitata solo laddove non comporti l'incremento dell'organico o la messa a disposizione di dipendenti già assunti.

Al riguardo, posto che il dispositivo si limita ad estendere di un anno, portando da due (il solo I biennio) a tre anni (includendo, quindi, anche il primo anno del II biennio) la possibilità che gli istituti professionali di Stato possano modulare, fino al 25 per cento dell'orario annuale di lezioni, destinandole allo svolgimento di attività integrative e complementari del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, ma solo nel caso in cui detta possibilità non comporti l'incremento dell'organico o la messa a disposizione di dipendenti già assunti - e, dunque, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica - non ci sono osservazioni¹³.

¹³ In proposito, giova tuttavia sottolineare che anche la Linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 7 del 2007 - laddove è stata prevista la disciplina dei raccordi tra formazione professionale regionale e istruzione professionale della scuola statale - prevedono che la realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali deve

A ogni modo, andrebbe comunque confermato che dalla norma in esame, non derivano alterazioni al quadro dei risparmi già scontati a l.v. vigente, per effetto del "congelamento" degli organici delle istituzioni scolastiche a quelli che furono determinati per l'a.s. 2011/2012, in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008¹⁴.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE

Articolo 7 (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

Il comma 1 stabilisce che la causale non è richiesta in caso di primo rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, nonché in ogni altra ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello. E' poi eliminato l'obbligo di comunicazione della prosecuzione "di fatto" del rapporto a termine e il divieto di proroga del contratto "acausale".

Inoltre gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo tornano ad essere pari a 10 o 20 giorni (a seconda che la durata del primo contratto sia inferiore o superiore a sei mesi); gli stessi intervalli non trovano, inoltre, applicazione per tutte le ipotesi di lavoro stagionale nonché nelle ulteriori ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

Sono poi apportate alcune modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001 volte a chiarire quale sia il campo di applicazione del medesimo decreto legislativo e l'ambito di intervento della contrattazione collettiva nello stabilire limiti quantitativi di assunzione con contratto a termine.

Il comma 2 introduce un limite di carattere temporale all'utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente, in virtù del quale il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. Superato tale

relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di IeFP' Cfr. D.M. 18 gennaio 2011, paragrafo 4 "Determinazione degli organici".

avvenire nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e "in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.". Così recita infatti il paragrafo 4.2 delle Linee Guida, laddove, al successivo paragrafo 4.3, si legge anche che "In nessun caso la presenza dell'offerta di IeFP può comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. L'organico dell'istituzione scolastica è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del

¹⁴ Articolo, quest'ultimo, cui come noto fa espresso riferimento l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, ai fini del "consolidamento" a decorrere, dall'a.s. 20012/2013, delle economie di spesa che sono state realizzate per effetto dell'attuazione del citato articolo 64.

limite, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Si dispone, inoltre, la non applicabilità della sanzione amministrativa prevista per l'omessa comunicazione, da parte del datore di lavoro, della durata della prestazione lavorativa intermittente qualora, in base ai versamenti contributivi effettuati, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare la prestazione di lavoro.

Sono apportate modifiche al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto al fine di chiarire alcuni aspetti già trattati in circolari amministrative, con particolare riferimento alla forma del contratto e al contenuto del progetto.

In relazione al lavoro accessorio, si chiarisce il contenuto della prestazione e si prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che stabilisca condizioni, modalità e importi dei buoni lavoro nei confronti di specifiche categorie di soggetti svantaggiati (persone disabili, tossicodipendenti, fruitori di ammortizzatori sociali).

Il comma 3 indica i criteri di computo delle giornate di lavoro ai fini dell'applicazione del comma 2.

Il comma 4 chiarisce l'ambito di applicazione e alcune modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Si stabilisce, in particolare, che la relativa procedura non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto e che la procedura deve concludersi entro 20 giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.

Nel caso in cui fallisca il tentativo di conciliazione e comunque decorso il termine per la conclusione della procedura, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice per desumerne argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

<u>La RT</u> rappresenta che i commi da 1 a 4 recano modifiche alla disciplina della legge n. 92 del 2012 in materia di contratti a tempo determinato, lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro autonomo e lavoro accessorio dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene le modifiche in materia di lavoro accessorio, le stesse sono dirette a rimuovere incertezze applicative e a coordinare la relativa disciplina con le modifiche intervenute in materia.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 apporta diverse modificazioni alla legge n. 92 del 2012.

Esso prevede (lett. a) che il sistema di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure previste dalla legge n. 92 del 2012 deve

assicurare elementi conoscitivi anche in relazione agli effetti determinati sulle dinamiche intergenerazionali.

Con la lettera b) si estende ai datori di lavoro che assumono, senza esservi tenuti, a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'ASpI il sistema dei benefici previsto dalla legge n. 223 del 1991. Ai datori di lavoro che procedono alle assunzioni è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai beneficio economico è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

La lettera *c*) differisce ulteriormente al 31 ottobre 2013 il termine entro cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 92 del 2012, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi per la costituzione di fondi di solidarietà per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Decorso inutilmente l'ulteriore periodo di proroga diventa comunque operativo il meccanismo basato sulla istituzione del fondo di solidarietà residuale.

Con la lettera *d*), infine, il comma 5 estende le tutele introdotte dall'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge n. 92 del 2012 in materia di contrasto del fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco", ai lavoratori e alle lavoratrici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del Codice Civile.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2013 il termine per l'emanazione dei decreti interministeriali, di natura non regolamentare, di proroga e modifica dei fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nelle more dell'adeguamento dei fondi medesimi alle disposizioni della legge n. 92 del 2012.

La RT afferma che i commi 5 e 6 sono diretti in particolare a:

- a) precisare e uniformare le scadenze temporali per l'attivazione dei fondi bilaterali per i settori non attualmente coperti dagli istituti assicurativi di tutela del posto di lavoro (cassa integrazione ordinaria e straordinaria) previsti dalla legge 92/2012, con particolare riferimento al fondo residuale che obbligatoriamente deve essere istituito per le imprese sopra 15 dipendenti in assenza di accordo tra le parti sociali;
- b) prevedere che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) sia riconosciuto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto a tali benefici economici è escluso con riferimento a quei

lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al licenziamento, presenta assetti del proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, in caso di adesione allo schema in esame, a fronte del beneficio economico per il datore di lavoro non viene corrisposta la prestazione al lavoratore (il dimensionamento del beneficio economico per il datore di lavoro al 50 per cento della prestazione mensile residua per il lavoratore garantisce gli equilibri di finanza pubblica in relazione anche ai casi in cui il lavoratore non avrebbe ricevuto la prestazione per l'intera durata residua legale) e, ovviamente, non è riconosciuta la contribuzione figurativa in presenza di contribuzione effettiva versata (a seguito dell'assunzione).

Dalle ulteriori disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, si premette che l'unica norma suscettibile di implicazioni per la finanza pubblica è rappresentata dall'agevolazione prevista per i datori di lavoro che assumono lavoratori percettori dell'ASpI.

Sul punto, non si ritiene persuasiva l'argomentazione addotta dalla RT, che sembra far riferimento esclusivamente ad assunzioni aggiuntive per effetto del beneficio in questione rispetto a quelle che si sarebbero verificate ordinariamente. In realtà, se certamente per le assunzioni aggiuntive (*i.e.* indotte dal beneficio, che peraltro, stante la sua esiguità quantitativa e temporale, non dovrebbe incidere significativamente in questo senso) si verifica addirittura un beneficio per la finanza pubblica, il problema si pone in relazione al cospicuo effetto "peso-morto" che sembra destinato a determinarsi, giacché la norma agevolerà anche i datori di lavoro che comunque avrebbero assunto i lavoratori in esame, i quali avrebbero pertanto allo stesso modo cessato di ricevere il sussidio.

L'eventuale, diversa ampiezza dei due fenomeni, operanti in direzione opposta sui saldi di finanza pubblica, determinerà l'effetto finanziario complessivo sui saldi stessi. Si ritengono pertanto necessari ulteriori elementi di valutazione sulla questione.

Il comma 7 ripristina la previgente disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 181 del 2000 che stabiliva un limite di reddito annuale entro il quale poteva essere conservato lo stato di disoccupazione (determinato in misura corrispondente al reddito minimo personale escluso da imposizione). La soglia di reddito non si applica nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

<u>La RT</u> afferma che il comma 7 produce effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a circa 1 milione di euro di minori entrate contributive su base annua.

La norma ha, infatti, effetto sull'incremento, sia pure molto limitato, della platea dei lavoratori possibili beneficiari degli incentivi all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni obbligatorie di assunzione effettuate si è stimato che, delle circa 62.000 assunzioni incentivate a valere sulla disposizione citata, soltanto circa 60 (lo 0,1 per cento) riguardavano lavoratori che avevano raggiunto i 24 mesi di durata grazie alla conservazione dello stato di disoccupazione. Considerando che la spesa per gli incentivi derivanti dalla legge n. 407 del 1990 ammonta a circa 1 miliardo di euro annuo, le minori entrate contributive possono essere prudenzialmente stimate in circa 1 milione di euro annui.

Per l'anno 2013 tenuto conto dell'entrata in vigore della disposizione le minori entrate sono valutate in 0,5 mln di euro.

In sintesi dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate contributive:

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2013	2014	2015
-0,5	-1	-1

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, nel presupposto che siano effettivamente soltanto 60 le assunzioni incentivate di lavoratori che conserverebbero lo *status* di disoccupazione in virtù del ripristino della norma di cui al decreto legislativo n. 181 del 2000. *A latere*, si segnala che non erano stati ascritti effetti di risparmio alla disposizione recata

dalla legge n. 92 del 2012 (c.d. legge "Fornero") che abrogava la norma ora ripristinata.

Articolo 8 (Banca dati politiche attive e passive)

Il comma 1 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la "Banca dati delle politiche attive e passive".

Il comma 2 demanda alla Banca dati la funzione di raccogliere le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.

Il comma 3 prevede che alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro e della borsa continua nazionale del lavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comma 4 elenca le banche dati e le anagrafi destinate a confluire nella Banca dati di cui al comma 1.

Il comma 5 autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1.

<u>La RT</u> afferma che dall'istituzione della banca dati in questione non conseguono oneri, atteso che essa costituisce semplicemente una componente del sistema informativo lavoro e della borsa continua nazionale del lavoro. Inoltre, anche la convergenza nell'ambito della banca dati in questione di alcuni strumenti previgenti non determina oneri.

Stante la clausola di invarianza finanziaria recata al comma 1 dell'articolo in questione, le convenzioni che possono essere stipulate ai sensi del comma 4 avranno necessariamente un carattere gratuito.

Dalla disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, andrebbero forniti chiarimenti in merito all'effettiva assenza di oneri dell'istituzione della nuova banca dati e della confluenza in essa - con le conseguenti esigenze di interconnessione - di diversi strumenti di raccolta dati già operanti.

Articolo 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

Il comma 1 estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (per le quali il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto) anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle PA. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione ha carattere procedurale e pertanto non derivano da essa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 dispone che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6 per cento. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

<u>La RT</u> descrive il presente comma e, con riferimento alla metà delle ulteriori entrate non oggetto di riassegnazione, prudenzialmente ritiene di non ascrivere effetti migliorativi dei saldi di finanza pubblica, in quanto le stesse potranno compiutamente essere valutate solo a consuntivo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 stabilisce che, dopo il conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Il comma 4 integra la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevedendo che affinché i contratti collettivi aziendali possano derogare alla disciplina legale e contrattuale collettiva in materie quali l'orario di lavoro, i contratti a termine, il lavoro a progetto, essi debbono essere depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Il comma 5 interpreta le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni hanno carattere procedurale e pertanto non derivano dalle stesse nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in rapporto al comma 3, si rileva che la norma appare suscettibile di estendere il ricorso al contratto di apprendistato, rimettendo di fatto tale possibilità alla contrattazione collettiva. Anche considerando che tale tipologia di rapporto di lavoro non riguarda le PP.AA., la norma, alla luce delle agevolazioni che accompagnano il contratto di apprendistato, appare suscettibile pertanto di determinare oneri, non quantificati né coperti.

Nulla da osservare sui commi 4 e 5.

Il comma 6 integra l'articolo 7, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 prevedendo che ai lavoratori dipendenti dal somministratore si applicano integralmente le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il comma 7 modifica l'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevedendo la verifica della presenza di un lavoratore disponibile sul territorio nazionale prima ancora che venga avviato il processo di istruttoria per il rilascio del "nulla osta al lavoro subordinato", finalizzato all'ingresso dall'estero di un lavoratore non comunitario evitando, al contempo, l'attesa di 20 giorni prevista dal comma 4, che viene infatti abrogato.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni hanno carattere procedurale e pertanto non derivano dalle stesse nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8 demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione del contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT si limita a sintetizzare la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che le rappresentanze diplomatiche e consolari possano adempiere i compiti indicati avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili, conformemente alla previsione normativa che non consente l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione al presente comma.

Il comma 9 prevede che le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

<u>La RT</u> afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi in quanto vengono utilizzate risorse già previste a legislazione vigente per finalità analoghe a quelle cui le risorse erano state destinate, non più necessarie una volta terminata la fase di verifica di eventuali pendenze, stante l'intervenuta chiusura della emergenza avvenuta ai sensi della Opcm n. 33 del 2012.

Al riguardo, si rappresenta che in assenza della norma in esame le risorse non utilizzate in relazione all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012 sarebbero confluite definitivamente all'entrata del bilancio dello Stato, senza la successiva riassegnazione - qui prevista - al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 10 prevede che, nei casi in cui la dichiarazione di emersione (del lavoratore extracomunitario irregolare) sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Inoltre, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tale ipotesi, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. Gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione.

<u>La RT</u> illustra la norma e conclude affermando che dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri atteso che, comunque, gli oneri connessi all'emersione di tali soggetti sono già stati computati nell'ambito del citato decreto legislativo n. 109 del 2012.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 11 aggiunge all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i seguenti commi:

- Il comma 3-bis consente alle imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, di procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende;
- Il comma 3-ter consente le predette assunzioni congiunte anche se effettuate da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole;
- Il comma 3-quater demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità con cui si procede alle predette assunzioni congiunte;
- Il comma 3-quinquies introduce la responsabilità in solido dei datori di lavoro in parola per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione ha carattere procedurale e pertanto non derivano da essa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla osservare.

Il comma 12 integra l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, introducendo, tra le deroghe già operanti, per gli enti locali, rispetto al vincolo di contenimento della spesa sostenuta per varie tipologie di lavoro flessibile, anche le spese per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

La RT afferma che la disposizione, tenuto conto che comunque non può essere superata la spesa complessiva per lavoro flessibile sostenuta nel 2009 e che gli enti sono soggetti al patto di stabilità interno, rispetto al quale la spesa di personale opera in termini strumentali, ad adiuvandum, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che la norma tende ad incrementare la spesa di personale negli enti locali. In quelli soggetti alle regole del patto di stabilità interno, la disposizione, pur non incidendo in senso peggiorativo sugli obiettivi del patto di stabilità interno, incrementa una voce di spesa per sua natura poco flessibile, contribuendo a rendere più rigido e meno governabile lo strumento di bilancio degli enti locali. Di conseguenza, potrebbe risultare meno agevole il conseguimento degli obiettivi connessi al patto di stabilità interno.

Negli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno, attesa la possibilità di incremento della spesa di personale, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa l'eventuale presenza di effetti finanziari negativi.

Il comma 13, attraverso una novella dell'articolo 2463-bis del codice civile, estende anche ai soggetti con più di trentacinque anni di età la possibilità di costituire le società a responsabilità limitata semplificata¹⁵ (e di detenerne quote) ed elimina il vincolo in base al quale gli amministratori - sulla base della legislazione previgente - dovevano essere scelti tra i soci.

Il comma 14 novella l'articolo 44 del decreto-legge n. 83 del 2012, sopprimendo parte della disciplina relativa alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che potevano essere costituite da soci ultratrentacinquenni.

In base al comma 15, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le società a capitale ridotto già costituite sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

Il comma 16 modifica i requisiti delle *start-up* innovative attraverso una novella dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, è soppresso l'obbligo per cui i soci, persone fisiche, devono detenere la maggioranza delle quote e viene abbassata dal 20 al 15 per cento la quota minima delle spese in ricerca e in sviluppo.

La RT afferma che le disposizioni contenute nei commi 13, 14 e 15 non comportano sostanziali effetti sul gettito; in particolare, in relazione all'eliminazione del limite di età di 35 anni per la costituzione di S.r.l. semplificate ed alla conseguente estensione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012 (individuate nell'esenzione dal diritto di bollo dell'atto costitutivo e dell'iscrizione nel registro delle imprese), si afferma che tale eliminazione non incide in maniera significativa sul numero delle nuove S.r.l. semplificate che si potranno costituire, considerata la scarsissima numerosità di tale tipologia societaria sul totale delle S.r.l. di nuova costituzione.

Con riferimento al comma 16, la RT ricorda che alle *start-up* in esame ed alle relative agevolazioni¹⁶, anche di carattere fiscale, il decreto legge n. 179 del 2012 non aveva associato una quantificazione puntuale, seguendo invece un approccio macro, caratterizzato da criteri prudenziali; asserisce poi che le modifiche in esame non

 $^{^{15}}$ Introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2012: "Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata".

¹⁶ Ad esempio, l'esclusione dall'applicazione della normativa in materia di società di comodo.

risultano tali da comportare sostanziali effetti finanziari rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all'eliminazione del limite di età ai fini della costituzione di S.r.l. semplificate, si evidenzia che l'argomentazione della RT non appare del tutto convincente rispetto alla rassicurazione in merito all'esigua entità degli effetti di minor gettito che ne potrebbero derivare. Con riferimento alle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, si ricorda che esse consistono non solo nell'esenzione da diritti di bollo e di segreteria, ma anche nel fatto che non sono dovuti onorari notarili; l'insieme di tali agevolazioni potrebbe determinare un'attrazione verso la tipologia di società che le rende praticabili. Da questo punto di vista, quindi, l'eliminazione del limite di età potrebbe favorire un effetto "sostituzione" tale da determinare un ampliamento non trascurabile della tipologia di società in oggetto, con conseguenti riflessi sotto il profilo finanziario.

Articolo 10 (Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)

Il comma 1 prevede che, sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione (Covip), il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione.

Il comma 2 stabilisce che qualora i fondi pensione che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.

<u>La RT</u> rappresenta che si tratta di disposizioni inerenti aspetti procedurali di Covip ovvero interventi di disciplina dei fondi pensioni dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, attesa la natura procedurale del comma 1 e considerato che i fondi pensione di cui al comma 2 sono soggetti di diritto privato, non ricompresi nel novero delle PA.

Il comma 3 dispone che dal 2014 le attività di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, sono gestite direttamente dall'INPS, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.

Il comma 4 stabilisce che l'INPS provvede alle attività di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni razionalizzano le competenze in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi (originariamente gestite dall'ex IPSEMA) trasferendone per omogeneità di materia all'INPS. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, atteso che l'INPS subentra nei rapporti attivi e passivi relativi alla gestione in parola e che appare effettivamente sostenibile porre in essere le attività di gestione all'uopo necessarie con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non si hanno rilievi da formulare.

Il comma 5 chiarisce che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito ai fini IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

Il comma 6 estende l'applicazione del comma 7 dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.

<u>La RT</u> fa presente che tali disposizioni sono dirette a confermare per via legislativa la prassi amministrativa in relazione al riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 in ragione della considerazione solo del reddito personale e non anche di quello degli altri componenti del nucleo familiare. L'intervento

normativo si è reso necessario a seguito di contrastanti sentenze giurisdizionali al riguardo.

Al riguardo, si rappresenta che certamente la norma corrisponde ad una prassi consolidata adottata negli anni dall'INPS e solo da ultimo divenuta controversa e che i tendenziali di spesa scontati nei bilanci preventivi sono determinati sulla base del principio che la norma mira a ribadire. Tuttavia, si fa presente che le più recenti pronunce giurisprudenziali sembravano convalidare la tesi, foriera di risparmi di spesa, per la quale il riconoscimento della pensione di inabilità era subordinato non solo al reddito personale del beneficiario, ma anche a quello complessivo del nucleo familiare di appartenenza dello stesso.

Sul punto, pertanto, si auspica un chiarimento del Governo.

Il comma 7, nell'integrare l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012, amplia la tipologia dei trasferimenti esclusi dalla condizione che subordina l'erogazione dell'80 per cento dei trasferimenti erariali ad una serie di adempimenti che le regioni devono porre in essere in materia di riduzione dei costi della politica. Tali trasferimenti sono relativi al finanziamento delle politiche sociali e per le non autosufficienze.

La RT afferma che si tratta di risorse volte a finanziare servizi essenziali per i cittadini, al pari dei trasferimenti già fatti salvi dalla norma in parola, e tenuto conto del fatto che i succitati fondi non erano originariamente stati fatti salvi dal legislatore presumibilmente perché al momento dell'approvazione della norma non disponevano di dotazione finanziaria a legislazione vigente da trasferire alle regioni. Inoltre, la stessa relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 174 del 2012, con specifico riferimento all'articolo 2, precisa che la disposizione, essendo volta a garantire una riduzione dei "costi della politica" nelle regioni, è suscettibile di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica in atto non quantificabili.

La disposizione pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che l'esclusione in esame, pur non comportando effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, potrebbe almeno in parte affievolire l'osservanza della norma che impone alle regioni la riduzione dei c.d. "costi della politica".

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 11 (Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti)

Comma 1 (Slittamento incremento IVA)

Con il comma in esame si modifica il vigente articolo 40, comma 1-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 nel senso di differire al 1° ottobre del corrente anno ¹⁷ il termine a partire dal quale viene applicato l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria di un punto di percentuale (portandola quindi dal 21 al 22 per cento).

Inoltre viene abrogato il comma 1-quater del medesimo articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 con il quale si disponeva il mancato aumento citato dell'aliquota IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale e di eliminazione o riduzione dei regimi di agevolazione fiscale che si sovrappongono a prestazioni assistenziali e che avrebbero dovuto comportare effetti positivi sull'indebitamento netto almeno pari a 6.560 milioni di euro annui a partire dal 2013.

<u>La RT</u> stima, in base a quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, un effetto di minor gettito per l'anno 2013 pari a 1.059 mln di euro.

<u>Al riguardo</u> non si hanno osservazioni da formulare poiché gli effetti finanziari indicati come ascrivibili alla disposizione in esame, corrispondono a quelli stimati nelle precedenti relazioni tecniche predisposte in occasione dei precedenti provvedimenti legislativi intervenuti in materia¹⁸.

Commi 2-4 e 5-6

Il comma 2 stabilisce che in attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti

ulteriormente dall'articolo 1, comma 480 della legge n. 228 del 2012 – A.S. 3584.

 ¹⁷ Si rammenta che la disciplina previgente al decreto in esame disponeva l'aumento di un punto di percentuale dell'IVA ordinaria (quindi dal 21 al 22 per cento) a partire dal 1° luglio del corrente anno.
 ¹⁸ L'originaria disposizione di incremento dell'aliquota IVA era contenuto nell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 - A.S. 2814, modificata poi dall'articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011 – A.S. 3066, ed ancora dall'articolo 21 del decreto-legge n. 95 del 2012 – A.S. 3396 ed infine modificato

dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia. La quota degli utili di cui al periodo precedente, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro.

Il comma 3 prevede che le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2.

Il comma 4 afferma che nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

<u>La RT</u> riferisce che l'accordo del 27 novembre 2012 tra i Ministri dell'Eurogruppo prevede gli Stati membri dell'area dell'euro trasferiscano alla Grecia un ammontare equivalente ai profitti derivanti dai titoli di stato greci nel portafoglio Securities Markets Programme (SMP) dell'Eurosistema, nonché dei profitti rinvenienti dai titoli greci detenuti da alcune BCN – tra le quali la Banca d'Italia – come investimento di portafoglio (c.d. "ANFA holdings"), come da decisione dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012.

Le risorse per il trasferimento di tali profitti provengono dalla retrocessione degli utili da parte delle rispettive Banche centrali nazionali (BCN) ai Governi dei paesi membri dell'area dell'euro, giacché i redditi derivanti dal portafoglio SMP delle BCN vengono redistribuiti tra le stesse in base allo schema di capitale nell'ambito del processo di ripartizione del reddito monetario.

La quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia, per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro.

Ai sensi della normativa che regola i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia, la retrocessione al Tesoro dei profitti ottenuti sui titoli SMP e sugli ANFA *holdings* deve avvenire attraverso il canale della distribuzione degli utili, nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di formazione del bilancio e in linea con il principio di indipendenza finanziaria sancito dal Trattato.

Tale operazione si svolge ogni anno nel mese di giugno, mentre il trasferimento alla Grecia deve avvenire entro il 1 luglio, a cominciare dal 2013.

Pertanto, in sede di distribuzione degli utili che la Banca d'Italia dovrà versare al Bilancio dello Stato, l'importo riconducibile alle predette retrocessioni sarà enucleato dall'importo complessivo, posto che esse sono confluite nel risultato di esercizio dell'Istituto. Tale quota di entrate sarà riassegnata alla spesa per provvedere al trasferimento alla Grecia.

La disposizione non genera dunque effetti negativi sui saldi di finanza pubblica trattandosi di un mero giro contabile, dovendosi provvedere alla restituzione dei maggiori introiti che sono derivati alla Banca d'Italia in conseguenza della detenzione dei titoli greci.

Nelle more del perfezionamento del decreto di riassegnazione degli utili versati è autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria. La disposizione non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, va premesso che il dispositivo si pone in attuazione dell'accordo siglato in ambito UE (Eurogruppo) il 21 febbraio 2012, durante il quale si è deliberato un programma di aiuti alla Grecia per un importo complessivo di 130 miliardi di euro (compresi 28 miliardi di euro provenienti dal Fondo monetario internazionale) fino al 2014, al fine di evitarne l'insolvenza del debito pubblico; ivi disciplinandosi, tra l'altro, anche l'utilizzo dei rendimenti dei titoli del debito pubblico greco sottoscritti, in forza dell'accordo, anche da parte dalle banche centrali nazionali¹⁹.

In tal senso, il comma 3 stabilisce che, in applicazione di quanto stabilito dal citato protocollo, i proventi derivanti dalla quote del debito Greco sottoscritte dalla banca d'Italia in forza del medesimo accordo, siano riversate al bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate, in conto spesa, al fine di esser destinate alle finalità ivi stabilite, ossia per la loro retrocessione delle somme alla stessa Grecia²⁰.

Nell'accordo, i Paesi dell'eurozona si impegnavano altresì ad utilizzare i profitti derivanti dai titoli di debito greci, ad essi trasferiti dalla rispettive banche centrali, per migliorare ulteriormente la sostenibilità del debito greco, attraverso, in particolare un'ulteriore riduzione retroattiva dei tassi di interesse del prestito alla Grecia, previsto dal programma di sostegno già in vigore, in modo che il margine scenda a 150 punti base (dagli attuali 200 pb) e a trasferire, sino al 2020, al Governo greco, i futuri profitti derivanti dagli incrementi del rendimento dei titoli di stato greci detenuti dalle rispettive Banche nazionali.

¹⁹ La stessa dichiarazione ha in fatti previsto, tra l'altro, che la BCE trasferisse i profitti sui *bond* greci - acquistati negli ultimi due anni nell'ambito del S*ecurities Markets Programme* - alle banche centrali nazionali (secondo le regole per la distribuzione dei profitti della BCE) che a loro volta le avrebbero trasferiti ai rispettivi Governi, secondo le rispettive regole nazionali.

²⁰ Ciò al fine di agevolare la riduzione "retroattiva" della onerosità dei tassi di interesse della prima tranche del prestito corrisposto dalla UE (39,4 mld) per effetto della decisione adottata il 14 marzo 2012.

Per i profili di interesse, va innanzitutto sottolineato che, a rigore, le previsioni di entrata iscritte in bilancio non associano previsioni "quantificate" in corrispondenza a risorse per cui la legislazione vigente indica espressamente un vincolo di riassegnazione alla spesa (i relativi capitoli sono, infatti, indicati di norma per "memoria" nel bilancio). Ciò, a ragione dello stesso meccanismo dell'istituto contabile della riassegnazione, per cui il movimento contabile opera, pressoché simultaneamente, in un bilanciamento tra il momento del concreto accertamento in conto entrata della risorsa, e il contestuale versamento del relativo importo al capitolo di spesa collegato, dovendo di norma esaurirsi nella competenza di ciascun esercizio²¹.

Nel caso in esame, presentandosi la necessità di provvedersi alla spesa, prima ancora che avvenga materialmente il versamento dei 4,1 milioni di euro in conto entrata al bilancio, da parte della banca d'Italia - che la stessa RT contestualizza comunque entro luglio (mese, quest'ultimo, entro il quale dovrebbe essere versata all'erario la quota dei suoi utili²²) - il comma 4 autorizza perciò il ricorso ad un'anticipazione di tesoreria per l'emissione del mandato: salvo ripiano allorché si verificherà il versamento in conto entrata, e la relativa riassegnazione, dell'importo alla voce di spesa.

Sul punto, per i profili di copertura, pur considerando l'esiguità dell'importo e la velocità con cui si provvederà a sistemare il "sospeso" di tesoreria per effetto del versamento, che avverrà entro il mese di luglio, va sottolineato che l'autorizzazione alla effettuazione di una anticipazione determina sempre un effetto peggiorativo sul fabbisogno di cassa del settore statale, di cui andrebbero quantificati e coperti i relativi oneri di spesa, in connessione alle maggiori emissioni.

In proposito, va sottolineato che la componente di spesa in conto interessi, anche per le emissioni a breve e brevissimo termine, si

a.

 $^{^{21}}$ Si veda in proposito la specifica disciplina per il trasporto al nuovo esercizio prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 469/1999.

²² Si segnala che il bilancio dello Stato 2013/2015 reca in corrispondenza al capitolo 2354 (CAPO X del Quadro di Classificazione generale delle entrate 2012 - CDR Dipartimento del Tesoro) intestate a "Partecipazione dello stato agli utili dei gestione dell'istituto di emissione" una previsione di incasso di 650 milioni per il 2013, e di 700 milioni di euro per il 2014 e il 2015. Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della banca d'Italia, l'istituto è tenuto a corrispondere agli azionisti partecipanti (istituti di credito) non più del 20 per cento degli utili netti complessivi, eventualmente integrati da un ulteriore importo non eccedente il 4 per cento del capitale. La restante somma è sempre devoluta allo Stato.

riflette come noto in un maggiore onere di spesa "sopra linea" per il bilancio dello Stato.

Il comma 5 prevede che sia autorizzato un contributo in favore del *Chernobyl Shelter Fund* istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo è versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno 2013, di 2.000.000 euro, e le successive di 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

La RT afferma che la disposizione autorizza un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Al relativo onere, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2013, e 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del fondo speciale di conto capitale.

Al riguardo, trattandosi di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni

Il comma 6. All'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge 24 dicembre 2012 n. 228, laddove è stabilito che, in connessione alla spesa complessiva volta a finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente (di cui al comma 170) la quota dei contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per quanto riguarda la parte relativa al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IF AD), relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IF AD IX), sia da intendersi pari a euro 58.017.000 anziché pari a euro 58.010.000.

La RT ribadisce che la norma apporta una modifica dell'articolo 1, comma 171, lettera e) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che integra quanto disposto dal precedente comma 170, al fine di indicare l'effettivo importo di euro 58.017.000 dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD). La differenza di euro 17.000 rispetto a quanto indicato precedentemente è ricompresa nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita dal comma 170, dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 7 e 8 (Agevolazioni terremoto Emilia 2012)

Il comma 7 dell'articolo in esame abroga l'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 che prevedeva la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi e risarcimenti a favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 che ha colpito l'Emilia-Romagna, la Lombardia ed il Veneto.

Il comma 8 riscrive interamente il comma 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, detassando tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti (pubblici o privati) ricevuti a causa dei danni subiti, verificati con perizia giurata, per il sisma in discorso²³; infatti viene prevista, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzatone, la non concorrenza dei suddetti contributi, indennizzi e risarcimenti alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF ed IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Inoltre è specificato che i presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici mediante l'istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

L'agevolazione è infine concessa nei limiti ed alle condizione previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012)9853 final e C(2012)9471 final del 19 dicembre 2012.

<u>La RT</u> evidenzia dapprima che la disposizione in esame unifica tutte le citate tipologie di agevolazioni previste dall'articolo 12-bis del decreto-legge 74 del 2012 e dell'articolo 6-novies del decreto-legge n. 43 del 2013 ed in più estende la detassazione a qualunque forma di contributo, indennizzo o risarcimento ricevuto a causa dei danni subiti per il sisma in argomento.

Infine si sofferma sugli effetti finanziari confermando l'assenza di conseguenze negative sul gettito in quanto, considerando la straordinarietà degli eventi calamitosi, nessun importo risulta scontato nelle previsioni di bilancio relativamente alle fattispecie da esentare, con ciò configurandosi una rinuncia a maggior gettito.

<u>Al riguardo</u>, per quanto di competenza, non si ha nulla da osservare nel presupposto che le fattispecie considerate dall'articolo 6-novies, nella sua nuova formulazione, possano ritenersi ricomprese nell'ambito delle citate decisioni della Commissione europea, anche in

²³ Si rammenta che il precedente articolo 6-*novies* prevedeva la detassazione dei contributi concessi per interventi di riparazione di immobili ad uso abitativo e ad uso produttivo nelle aree del sisma.

relazione a quanto disposto dall'articolo 47, comma 3, della legge n. 234 del 2012, con riferimento alla necessità di ottenere l'autorizzazione della Commissione europea²⁴.

Commi 9-17

Il comma 9 prevede che i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, provvedono ad identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse sia nelle aree interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 sia nelle restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, da altri soggetti competenti o svolti su incarico dei medesimi comuni.

Il comma 10 affida al Presidente della Regione Emilia Romagna il compito di provvedere allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la rimozione dei materiali in tutto il territorio individuato ai sensi del comma 9, il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento e lo smaltimento dei materiali.

Il comma 11 prevede che agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 si provveda con le risorse finanziarie disponibili del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'ordinanza n. 83 del 2013, negli ambiti di rispettiva competenza.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione ha carattere sostanzialmente procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le attività di che trattasi trovano copertura

²⁴ L'agevolazione prevista dall'articolo 12-bis disponeva la deducibilità dal reddito IRES ed IRAP delle plusvalenze e delle sopravvenienze derivanti da indennizzi e risarcimenti danni connessi agli eventi sismici in esame per le imprese con sedi o unità locali ubicate nelle aree terremotate ovvero con sede o unità locali fuori da tali zone ma che abbiano subito danni verificati con perizia giurata. Stante i possibili riflessi di compatibilità con il diritto comunitario sotto il profilo della valutazione del beneficio come aiuto di stato, la concreta attuazione dell'agevolazione è stata subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare si ricorda che, ai fini IRES, l'indennizzo o il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di un bene, configura una plusvalenza patrimoniale costituita dalla differenza tra l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (art. 86, comma 1, lett. b) e comma 2 del TUIR). Tale plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile. Può costituire invece una sopravvenienza se l'indennizzo diventa certo e quantificabile in anni successivi a quello in cui si è contabilizzata una perdita; se la indennità è conseguita per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito nell'esercizio considerato (cfr art. 88 del TUIR). La relazione tecnica e quella illustrativa correlata ai commi 7 e 8 dell'articolo 11 del provvedimento in esame, affermano la permanenza di detta agevolazione che rientrerebbe nella fattispecie di cui all'articolo 6-novies del D.L. 43 del 2012, come riscritto dal decreto in commento. La RT afferma che "la proposta in esame prevede l'unificazione in una sola disposizione delle agevolazioni attualmente già previste dall'articolo 12-bis del D.L. n. 74 del 2012 (...) e dall'articolo 6-novies del D.L. n. 43 del 2013"; in tale ottica l'abrogazione del citato articolo 12-bis del D.L. n. 74 del 2012 parrebbe rispondere quindi ad un'esigenza di mero coordinamento redazionale.

nelle risorse disponibili sul Fondo per la ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 e su quelle di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 2013, che ha stanziato risorse per i primi interventi emergenziali a seguito della tromba d'aria.

Al riguardo, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio al fine di quantificare esattamente l'onere e verificare la congruità dello stesso. Analogamente, con riferimento alle modalità di copertura finanziaria, maggiori chiarimenti appaiono necessari con riferimento alla sussistenza delle risorse necessarie e alla loro idoneità a far fronte agli interventi previsti dalla norma a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma e sull'ordinanza n. 83 del 2013.

Il comma 12 consente alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall'anno 2014, di poter maggiorare l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF fino al 2,13 per cento per la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti di cui agli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, relativi, rispettivamente, ai debiti commerciali ed ai debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.

<u>La RT</u>, oltre a descrivere la norma, afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una facoltà attribuita alle autonomie speciali.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 13 destina una quota parte dell'anticipazione di liquidità concessa alla Regione Campania (1.452.600.000 euro), ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, con il DM n. 41831 del 14 maggio 2013 e non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui al citato articolo 2, al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012 non coperto con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e con quelle di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Il comma 14 subordina l'erogazione del prestito di cui al comma 13 all'approvazione del piano di rientro da parte dei Ministeri competenti e alla verifica della congruità della copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata degli interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto tra MEF e Regione Campania.

Il comma 15 dispone per la regione Campania, a decorrere dal 2014, l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge

n. 191 del 2009 (maggiorazioni dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF) e la finalizzazione del relativo gettito prioritariamente all'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui agli articolo 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 ed in via residuale alla copertura dell'ammortamento del prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti.

Il comma 16, integrando il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, specifica che le risorse del fondo di rotazione di cui al medesimo comma destinate alla regione Campania devono essere finalizzate al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 83 del 2012.

<u>La RT</u> afferma che le norme in esame non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto:

- le risorse destinate alla parziale copertura del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del richiamato decreto-legge n. 83 del 2012 della Regione Campania, trovano copertura nell'ambito delle risorse già disposte in favore della Regione con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831, in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013;
- inoltre la previsione che il gettito delle maggiorazioni sopra indicate sia finalizzato nei termini sopra descritti, unitamente alla circostanza che l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13 sia concessa entro i limiti compatibili con la copertura del relativo ammortamento, costituiscono una salvaguardia in ordine alla garanzia dei saldi di finanza pubblica programmati.

andrebbe Al riguardo, preliminarmente chiarito se l'utilizzazione di quota parte dell'anticipazione di liquidità per il finanziamento del piano di rientro sia alternativa al pagamento dei debiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013 o solo eventuale e subordinata al soddisfacimento dei predetti debiti. Infatti, si segnala che nella prima ipotesi le risorse potrebbero non essere più destinate al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012. Invece, nella seconda ipotesi la norma appare inidonea a perseguire il proprio fine in quanto le risorse attribuite alla Regione Campania (1.452.600.000) euro) sono inferiori a quelle richieste dalla Regione per far pronte ai propri debiti al 31 dicembre 2012 (2.943.546.921 euro), ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013.

Andrebbe poi chiarito se la distrazione delle risorse in esame dalla loro originaria finalità possa comportare la necessità di reperire comunque risorse finanziarie alternative.

Inoltre, andrebbero altresì evidenziati i profili di registrazione contabile dell'utilizzo delle risorse ai fini del ripiano del debito.

Infine, si segnala che ai sensi del comma 9, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 83 del 2012 si prevede l'utilizzo delle entrate derivanti dall'incremento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'IRAP e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF al fine della completa copertura degli oneri derivanti dal piano di rientro, mentre la presente disposizione destina il gettito, a decorrere dal 2014, prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articolo 2 e decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito destinato al piano di rientro. Sul punto andrebbe chiarito se la differente destinazione del gettito garantisca comunque i necessari mezzi di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal piano di rientro e la conseguente neutralità finanziaria a carico del bilancio della regione Campania.

Il comma 17 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad erogare, per l'anno 2013, tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

<u>La RT</u> afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto essa costituisce una disposizione di carattere meramente gestionale su somme disponibili sullo stato di previsione del predetto Ministero e all'uopo già destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Al riguardo, al fine di escludere oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se le risorse che la norma autorizza ad erogare per l'anno 2013 erano già scontate a legislazione vigente e, di conseguenza, non danno luogo ad effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Commi 18-20 (Modifica percentuali di acconto IRPEF, IRES ed IRAP)

Il comma 18 dell'articolo in argomento dispone, in via definitiva, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia fissata al 100 per cento²⁵.

Il successivo comma 19 prevede che tale misura produca i suoi effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF effettuando quindi il versamento in misura corrispondente alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto versata; ciò vale anche per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale (CAF) per i quali è previsto che la determinazione della seconda o unica rata di acconto sia effettuata dal sostituto d'imposta.

Il comma 20 dispone invece che per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) è aumentata dal 100 al 101 per cento; anche in tal caso la disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, con le modalità di versamento suddette.

La relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni in esame esplicano i loro effetti anche ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP) in quanto per esplicita previsione normativa gli acconti devono essere versati con le medesime modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi (art. 30, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

<u>La RT</u> quantifica la variazione complessiva di gettito per l'anno 2013 in ragione di un importo di maggiori entrate pari a 655,6 mln, mentre per l'anno 2014 stima una perdita di gettito pari a 445 mln di euro. Nello specifico quantifica separatamente gli effetti derivanti dal maggior acconto a titolo di IRPEF, IRES ed IRAP.

La stima a fini IRPEF viene effettuata utilizzando i dati di autotassazione (primo e secondo acconto IRPEF) ricavati dal modello di versamento unificato F24 relativi all'anno 2012; poiché l'ammontare dei versamenti IRPEF in acconto risulta omogeneo nel tempo quantifica l'incremento di un punto percentuale pari a circa 175,7 mln di euro quale risultante dalla somma degli acconti versati dalle persone fisiche e da tutti i sostituti di imposta, parametrato all'1 per cento²⁶. Evidenzia inoltre che per gli anni successivi la variazione complessiva di cassa sarà pari a zero in quanto gli incrementi dell'acconto saranno compensati da corrispondenti riduzioni dei versamenti a saldo.

 $^{^{25}}$ Pertanto l'effetto della disposizione è quello di portare la misura dell'acconto dal 99 al 100 per cento.

²⁶ In particolare il primo acconto IRPEF risulta pari a 6,94 mld di euro, il secondo acconto pari a 8,8 mld di euro, mentre l'acconto versato dai sostituti di imposta risulta pari a 1,13 mld di euro. Quindi: (6,94+8,8+1,13)/96%/100= 175,7 mln di euro.

Quantifica poi, per l'anno 2013, il maggior gettito derivante dall'aumento dell'acconto di un punto percentuale per i soggetti IRES; la metodologia è la medesima di quella utilizzata per la stima del maggior gettito per aumento dell'acconto IRPEF dove si somma il gettito del primo acconto IRES per il 2012 pari a 10,9 mld di euro, il gettito per il primo acconto di addizionale IRES pari a 574 mln di euro, il gettito del secondo o unico acconto 2012 pari a 15,8 mld di euro ed il gettito per il secondo o unico acconto per addizionale IRES pari a 844 mln di euro. L'incremento di gettito per il 2013 a titolo di IRES sarà quindi pari a 267,2 mln di euro (dati dalla somma di 10,9mld di euro e 15,8 mld di euro parametrati all'1 per cento)²⁷, mentre le maggiori entrate, pari a 14,2 mln di euro, a titolo di addizionali IRES saranno date dall'1 per cento calcolato sulla somma di 574 mln di euro e 844 mln di euro²⁸.

Infine quantifica la variazione di gettito dovuta all'innalzamento della percentuale di acconto a fini IRAP distinguendo tra i soggetti IRES, per i quali, come specificato, l'incremento di un punto di percentuale è solo per l'anno 2013 e gli altri soggetti, per i quali la modifica è a regime. Utilizzando la medesima banca dati relativa ai modelli di versamento unificato F24 per l'anno 2012, quantifica il primo acconto IRAP, da parte dei soggetti IRES, pari a 6,7 mld di euro, mentre il secondo o unico acconto è pari, per i medesimi soggetti, a 9,65 mld di euro, per un totale di 16,36 mld di euro; per tutti gli altri soggetti IRAP l'ammontare del primo acconto è di 1,46 mld di euro mentre il secondo o unico acconto è pari a 2 mld di euro, per un totale di 3,46mld di euro. Parametrando gli ammontare totali degli acconti all'incremento di un punto di percentuale si ottiene un maggior gettito a titolo di IRAP pari a 163,6 mln di euro²⁹ per i versamenti da parte dei soggetti IRES, mentre per tutti gli altri soggetti si ottiene un maggior gettito pari a 34,9 mln di euro³⁰. Quindi, considerando che per i soggetti IRES il maggior acconto verrà totalmente assorbito in sede di versamento a saldo per l'anno 2013, con una corrispondente riduzione dei versamenti stessi, mentre per tutti gli altri soggetti la variazione complessiva di cassa sarà pari a zero, in quanto gli incrementi dell'acconto saranno compensati da corrispondenti

²⁷ Dato da: (10,9 mld + 15,8 mld)/100 = 267,2 mln di euro.

²⁸ Dato da (574 mln + 844 mln)/100 = 14,2 mln di euro.

²⁹ Dato da: (6,71 mld + 9,65 mld)/100 =163,6 mln di euro.

 $^{^{30}}$ Dato da: (1,46 mld + 2 mld)/99%/100 = 34,9 mld di euro.

riduzioni dei versamenti a saldo, si ottiene per l'anno 2013 un incremento di gettito pari a 198,5 mln di euro mentre per l'anno 2014 una perdita per 163,6 mln di euro.

Si riporta nella tabella che segue la stima degli effetti finanziari ascrivibili alle disposizioni di gettito complessivo.

(milioni di euro)

	2013	2014	2015
Incremento 1 p.p. di acconto IRPEF dal 99% al 100% a regime dal 2013	175,7	0	0
Incremento 1 p.p. di acconto IRES+add. IRES dal 100% al 101% solo per l'anno 2013	281,4	-281,4	0
Incremento 1 p.p. di acconto IRAP da 99% al 100% per le persone fisiche e società di persone, a regime dal 2013; dal 100% e 101% per i soggetti IRES solo per anno 2013	198,5	-136,6	0
Totale effetti	655,6	-445,0	0

Al riguardo si condivide la metodologia della quantificazione anche se occorre sottolineare che la misura dell'acconto pari al 100 per cento dell'IRPEF/IRAP pagata nell'anno precedente, ed ancor più nell'ipotesi del 101 per cento dell'IRES/IRAP (in questo caso anzi ci si trova di fronte non ad un acconto di imposta pagata nell'esercizio precedente bensì ad una forma di anticipazione/finanziamento ope legis a favore dell'erario rispetto a redditi futuri), rende più variabili i risultati finali di saldo delle imposte.

Infatti occorre sottolineare che i contribuenti possono effettuare gli acconti non solo con il metodo storico (quindi con riferimento a quanto pagato nell'anno precedente), bensì anche con il metodo previsionale che consente di definire l'ammontare di debito d'imposta in ragione della stima presuntiva della posizione fiscale definitiva; considerando la congiuntura sfavorevole attuale è verosimile ipotizzare che i contribuenti, al fine di evitare anticipi di risorse finanziarie³¹ a titolo di imposte sui redditi o IRAP, siano indotti a calcolare la loro posizione effettiva e a definire il secondo o unico acconto in via previsionale³², con ciò rischiando di vanificare le misure qui introdotte e finalizzate a reperire risorse finanziarie per l'erario.

³¹ Si consideri che i soggetti IRES seguono costantemente gli andamenti delle proprie aziende e l'anticipo oltre il 100 per cento dell'acconto li stimolerà nell'attenta analisi dei flussi economico-finanziari al fine di evitare la sottrazione di risorse finanziarie che sono già così difficilmente reperibili sui mercati finanziari.

 $^{^{32}}$ Si rammenta che termine ultimo per il suo versamento è il 2 dicembre 2013.

Comma 21

Il comma 21 fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell'acconto delle ritenute che gli istituti di credito sono tenuti a versare sugli interessi maturati su conti correnti e depositi. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, ci si riferisce esclusivamente alla seconda scadenza di acconto, attraverso il versamento che corrisponde alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e quello versato alla prima scadenza.

La RT afferma che la quantificazione degli effetti finanziari della disposizione è stata effettuata sulla base dei dati di gettito e tenendo conto delle previsioni formulate per il 2013 per la tipologia di gettito in esame, considerando un incremento di dieci punti percentuali; l'incremento dell'acconto da versare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, è pari a 209 mln. Dal momento che tale acconto viene poi recuperato nell'anno successivo, gli effetti di cassa sono quelli indicati nella seguente tabella:

(mln di euro)

2013	2014	2015	2016 e ss.
+209	0	-209	0

<u>Al riguardo</u>, si evidenzia che, non avendo contezza del dato di partenza sul quale è calcolato l'incremento, non è possibile effettuare un riscontro sul maggior gettito stimato, se non attraverso opportuni chiarimenti da parte del Governo.

In ogni caso, il maggior gettito in termini di cassa si riscontra con riferimento al 2013, mentre per il 2014 la disposizione risulta neutrale, e per il 2015 è prevista una minore entrata a saldo rispetto alla legislazione previgente. La quantificazione si basa su una previsione di acconti di pari importo per i due esercizi interessati dalla norma.

Si evidenzia infine che la mancanza di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento rende non agevole verificare che l'effetto negativo (di cassa) riferito all'anno 2015 sia stato debitamente conteggiato.

Commi 22 e 23

Il comma 22 prevede l'inserimento di un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 504 del 1995³³ per sottoporre all'imposta di consumo i prodotti succedanei di quelli da fumo. Viene dunque stabilito che, a partire dal 1° gennaio

³³ In materia di accise.

2014, i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo del tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento per cento del prezzo di vendita al pubblico.

La commercializzazione di tali prodotti è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e deve essere prestata apposita cauzione preventiva a garanzia del versamento dell'imposta dovuta.

La definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita dei prodotti in oggetto ed ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è quindi demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplinerà la materia in conformità alle norme vigenti per i tabacchi lavorati, in quanto applicabili.

Il comma 23, integrando l'articolo 51 della legge n. 3 del 2003, ai fini della tutela della salute dei non fumatori attribuisce al Ministero della salute il monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, per promuovere poi le necessarie iniziative normative.

<u>La RT</u> specifica che la disposizione è finalizzata a sottoporre all'accisa i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, tra i quali le cosiddette sigarette elettroniche.

Viene stimato un valore complessivo del mercato delle sigarette elettroniche pari a circa 200 mln di euro annui, al quale corrisponde, in base all'aliquota del 58,5 per cento disposta dalla norma, un maggior gettito di 117 mln a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Di contro, la relazione illustrativa afferma che, in mancanza di dati e rilevazioni ufficiali in ordine al mercato delle cosiddette sigarette elettroniche, si stima in base a valutazioni di natura induttiva e, a condizione che si consolidi il target dei potenziali acquirenti, che il valore attuale del comparto si aggiri sui 150 mln.

Al riguardo, si osserva che la relazione illustrativa contiene alcuni dati ed informazioni che non sono stati ripresi nella RT³⁴. In relazione alla stessa, non è stata fornita la fonte dei dati riportati, né si è chiarito in base a quali parametri, ovvero *trend* osservati, si sia giunti ad ipotizzare un mercato del settore di 200 mln di euro a partire dal 2014; non sembra inoltre che si sia tenuto conto di possibili effetti disincentivanti in relazione alle ricadute sul prezzo derivanti all'imposta introdotta.

³⁴ In particolare nella relazione illustrativa si ipotizza che l'assoggettamento alla nuova tassazione non abbia un rilevante impatto sui consumi; ferma restando l'incertezza delle variabili da considerare, si giunge ad affermare quindi che il valore complessivo del comparto dovrebbe salire, dagli attuali 150 mln di euro indicati a circa 200 mln di euro, senza fornire ulteriori elementi a supporto di tale incremento.

La correttezza della quantificazione appare pertanto subordinata alla attendibilità e prudenzialità della previsione sul consumo dei prodotti interessati dalle norme in esame per la verifica della quale appaiono opportuni chiarimenti in proposito.

In relazione al previsto monitoraggio del Ministero della salute, in assenza di specificazioni normative sul punto, andrebbe chiarito se tale attività possa determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo12 (Copertura finanziaria)

L'articolo stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21, pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

- a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b) quanto a 98 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22;
- d) quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al l'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n.228;
- e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- f) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università;
- g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

<u>La RT</u> ribadisce che le disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una apposita copertura, determinano complessivamente un onere pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura del predetto onere è prevista la seguente modalità:

- a) per 65 milioni di euro per l'anno 2013 77 milioni di euro per l'anno 2014 e 78 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b) per 98 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (F1SPE), le cui risorse sono state integrate per l'anno 2013 dall'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
- c) per 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, 117 milioni di euro per l'anno 2014, 112 milioni di euro per l'anno 2015, 51 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22;
- d) per 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e 202 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al l'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- e) per 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- f) per 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università;
- g) per 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

<u>Al riguardo</u>, premesso che il dispositivo in esame provvede alla copertura degli oneri scaturenti dalle sole norme contenute nel provvedimento che non siano corredate di specifiche coperture nell'ambito dei singoli articoli, occorre soffermarsi su alcuni profili metodologici e contabili.

Il prospetto che segue sintetizza il computo delle coperture predisposte.

(mln di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 e segg.
lett. <i>a)</i> riduzione del fondo per il federalismo amministrativo	65,000	77,000	78,000			
lett. b) riduzione FISPE	98,000					
lett. c) utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 11, commi 18-22	864,600	117,000	112,000	51,000		1,000
lett. <i>d)</i> riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 139, L. 228/2012	84,900	202,000				
lett. <i>e)</i> riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 515, L. 228/2012		150,000	120,000			
lett. <i>f)</i> riduzione del fondo per il funzionamento delle Università		7,600				
lett. g) riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento del Min. ambiente	2,000	5,775	5,775	5,775	5,775	
Totali	1.114,5	559,4	315,8	56,8	5,8	1,0

In merito alle questioni metodologiche, va innanzitutto rilevato che i commi 3 e 4 dell'articolo 17 della l.c., stabiliscono che alla RT debba sempre essere annesso un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione sia in termini di impatto sul saldo netto da finanziare, che in relazione ai riflessi che ne derivano sul fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto della PA.

A tale proposito, il comma 4 del citato articolo 17 della l.c. specifica che la RT dovrebbe sempre indicare, per ciascuna norma, l'impatto sui saldi tendenziali di finanza pubblica (fabbisogno e indebitamento netto), oltre che in termini di competenza, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

La questione, lungi dal prefigurare un solo adempimento, è invece essenziale a fornire un quadro di sintesi degli effetti finanziari che maggiori oneri/coperture determinano nei termini della compensazione, sia con riferimento alla competenza finanziaria, che in

merito alla caratterizzazione "economica" (caratterizzazione, se di spese o entrate correnti o in conto capitale) coinvolte nelle misure, dal momento che, come noto, il profilo cronologico degli effetti d'impatto risulta differenziato, a parità di valore dell'onere in termini di competenza, allorché la riduzione di spesa coinvolga spese correnti o in conto capitale.

In relazione a tutte le autorizzazioni legislative richiamate dal dispositivo in esame, andrebbe anzitutto confermata l'effettiva disponibilità delle risorse di cui si opera la riduzione a fini di copertura, rispetto agli impegni sinora assunti e a carico dei relativi stanziamenti, nonché in merito alla stessa capienza delle previsioni di spesa a fini di riduzione, occorre rilevare quanto segue:

- lettera *a*), con riferimento alla quota di risorse ivi attinta alla dotazione annuale del fondo per il federalismo amministrativo di cui alla legge n. 59 del 1997, trattasi dei capitoli 2856 e 2857 (spesa corrente) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze i quali recano, rispettivamente, uno stanziamento di spesa pari a 169,657 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013/2015 e 27,18 milioni di euro per il biennio 2013/2014 e 19,7 milioni di euro per il 2015 andrebbe fornito il dettaglio della distribuzione della riduzione che si prevede di apportare, tra i due capitoli, per il triennio 2013/2015;
- lettera b), con riferimento alla dotazione ivi indicata di risorse che vengono attinte dal FISPE (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) andrebbe fornito, per ciascun annualità del triennio 2013/2015, un quadro analitico delle variazioni disposte agli stanziamenti del suddetto fondo dall'inizio dell'esercizio 2013. Ciò detto, dal momento che lo stanziamento iniziale del 2013 risulterebbe infatti pari ad appena 16,898 milioni di euro per il primo anno, importo che é inferiore all'onere di cui si provvede alla copertura con la norma in esame;
- lettera *c*), posto che ivi la norma rinvia a quota parte delle maggiori entrate contabilizzate per effetto dell'articolo 11, per i commi da 18 e 22, per il triennio 2013/2015 e dal 2016, si rinvia alle osservazioni ivi predisposte;
- lettera *d*), con riferimento alla riduzione ivi disposta a carico del Fondo da ripartire per provvedere alla spesa dei canoni di

locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici (capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), posto che la dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, andrebbe fornito un quadro delle variazioni e degli adeguamenti ivi disposti alle citate previsioni di spesa rispetto al bilancio iniziale 2013/2015:

- lettera *e*) in riferimento alla riduzione ivi disposta a carico del Fondo finalizzato ad escludere, dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, andrebbero richiesti gli estremi identificativi del programma e del capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze cui detto fondo fa riferimento e, in particolare, gli stanziamenti di spesa previsti per il 2014 e 2015 a valere di quali si provvede alla riduzione mediante il dispositivo in esame;
- lettera *f*), circa la riduzione ivi disposta a carico del Fondo ordinario per le Università (capitolo 1694 di spesa corrente dello stato di previsione del MIUR, che reca un dotazione di 6,5 mld per il 2014) per la sola annualità 2014, andrebbe anche in tal caso fornita una situazione delle variazioni disposte alla previsione di spesa indicata in bilancio per tale anno;
- lettera *g*), in merito alla riduzione ivi disposta del fondo speciale, di parte capitale, relativamente all'accantonamento riferibile al Ministero dell'ambiente (capitolo 9001 dello stato di previsione del MEF) andrebbe solo richiesto lo stato attuale della dotazione dello stanziamento, che, nel bilancio di previsione iniziale per il 2013/2015, risulta pari a 120 milioni di euro per il primo anno, a 288 mln per il 2014 e a 466 mln per il 2015. In proposito, occorre aggiungere che, in considerazione della natura economica in conto capitale della spesa riferibile agli oneri di cui all'articolo 11, comma 5, il ricorso a fondi di parte capitale in questione non prefigura una "dequalificazione" della spesa.

Infine, premesso che, almeno per taluni degli oneri riferibili a norma contenute nel provvedimento in esame, questi risulterebbero incompatibili con un dispositivo predisposto sotto forma di "limite massimo" di spesa³⁵, viceversa risultando compatibili con meccanismi di "previsione" della spesa, andrebbe comunque valutata l'opportunità dell'inserimento, almeno per i citati oneri, di una clausola di salvaguardia *ad hoc*, che risponda ai requisiti espressamente previsti per tali istituti dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità.

³⁵ In tal senso, appare utile il richiamo all'articolo 7, comma 7, laddove si prevede la modifica alla legge n. 92 del 2012 che consente di ripristinare la previgente disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *a)* del decreto legislativo n. 181 del 2000 che stabiliva il limite di reddito annuale entro il quale poteva essere conservato lo stato di disoccupazione. La soglia di reddito non si applica nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997. Ma anche l'articolo 11, comma 1 (slittamento al 1 ottobre dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22 per cento).

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio